



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

23408/07

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Oggetto

ESECUZIONE FORZATA -  
ESPROPRIAZIONE DI CREDITI  
PRESSO TERZI - ESTINZIONE -  
SPESE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- |                        |          |                       |
|------------------------|----------|-----------------------|
| Pres. D. 2818          | VITTORIO | = presidente e Rel. - |
| DOTT. MAURIZIO MASSENA |          | - Consigliere -       |
| Dott. Antonio          | SEGRETO  | - Consigliere -       |
| Dott. Roberta          | VIVALDI  | - Consigliere -       |
| Dott. Raffaele         | FRASCA   | - Consigliere -       |

R.G.N. 99613/95

Cron. 23408

Rep. 7308

Ud. 27/09/07

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

MARISTELLA SRL, in persona dell'amministratore e legale  
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata  
in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato  
CIPRIETTI SABATINO, che la difende, giusta procura a  
margine del ricorso;

- ricorrente -

-----

DE [REDACTED] [REDACTED],

SE [REDACTED] [REDACTED]

- intimati -

2007 avverso il provvedimento n. 587/05 del Tribunale di  
3334 PESCARA, emesso il 17/06/05;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/09/07 dal Presidente e Relatore Dott.

Paolo VITTORIA;

udito per il ricorrente l'Avvocato Stefano Lupis (per delega av. Sabatino Ciprietti) che si riporta al ricorso;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. EDUARDO SCARDACCIONE che ha concluso ex art. 375 c.p.c. per l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, con le conseguenze di legge.

E' presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che conferma le conclusioni scritte.

A large, sweeping handwritten signature or scribble that starts from the right side of the text and extends downwards and to the left, ending near the bottom center of the page.

more

**La Corte**

**Premesso in fatto.**

1. - ~~Agostino P.~~ ha iniziato un processo di espropriazione forzata presso terzi contro la società Maristella.

A seguito della dichiarazione del terzo, il difensore della parte istante ha dichiarato di prendere atto del suo contenuto sostanzialmente negativo e, riservata ogni altra azione, ha chiesto che la procedura fosse dichiarata estinta e fossero liquidate a favore della parte da lui rappresentata le spese del giudizio.

Il giudice dell'esecuzione del tribunale di Pescara, con ordinanza del 17.6.2005, ha provveduto in questo senso, ha liquidato a favore della creditrice la somma di €. 894,65 oltre gli accessori e ne ha disposto la distrazione a favore dell'avv.

~~A. S.~~

2. - La società Maristella ha proposto ricorso per cassazione.

Il ricorso è stato notificato il 25.11.2005.

Le parti cui è stato notificato - ~~A. S.~~ ed ~~A. S.~~ - non hanno resistito al ricorso.

3. - Il pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte.

Ha chiesto che il ricorso sia accolto, perché manifestamente fondato.

**Ritenuto in diritto.**

1. - Il ricorso è ammissibile.

1.1. - L'ordinanza che dichiara estinto il processo esecutivo, per la parte in cui pronuncia condanna al rimborso delle spese del

*procedura*

## Giemme New S.r.l.

giudizio ed in quanto se ne intenda sostenere l'illegittimità limitatamente a questo capo, può essere impugnata con ricorso per cassazione, perché per questa parte verte su diritti e non è altrimenti impugnabile (Cass. 15 gennaio 2003 n. 481; 24 gennaio 2003 n. 1109).

1.2. - Il ricorso per cassazione, anche quando può essere rivolto contro ordinanze perché hanno contenuto decisorio, si propone nei termini stabiliti dagli artt. 325, secondo comma, e 327 cod. proc. civ. e perciò, come è stato fatto, nel termine di un anno dalla ordinanza, se di questa non è stata eseguita la notificazione nei modi stabiliti dall'art. 285 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un. 8 giugno 1998 n. 5615), come la ricorrente ha dedotto.

2. - Il ricorso è fondato.

E' principio di diritto reiteratamente affermato dalla corte, che, in conformità della regola generale dettata dall'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ., anche nel processo di esecuzione e perciò in quello di espropriazione forzata presso terzi, in mancanza di diverso accordo tra le parti, quando il processo si estingue, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate e perciò quelle sostenute dal creditore precedente restano a suo carico, se, a seguito della dichiarazione negativa del terzo ed in assenza di contestazioni, il processo è dichiarato estinto (Cass. 12 maggio 1999 n. 4695; 24 gennaio 2003 n. 1109; 4 aprile 2003 n. 5325; 15 dicembre 2003 n. 19184).

3. - Il ricorso è accolto e l'ordinanza, quanto al capo impugnato, è cassata in relazione.

*meo An.*

Giemme New S.r.l.

Siccome non è stato fatto valere un accordo nel senso che la parte contro cui il processo esecutivo è stato iniziato si sarebbe accollata in caso di rinuncia della parte istante l'onere delle spese che questa aveva anticipato, non sono necessari sul punto ulteriori accertamenti di fatto e la corte, in conformità della richiesta della ricorrente, che non è stata contrastata dalla controparte, può pronunciare nel merito dichiarando non dovute al creditore procedente le spese del processo esecutivo.

Cade di conseguenza (art. 336, primo comma, cod. proc. civ.) la disposizione relativa alla distrazione di tali spese a favore dell'avvocato S██████████.

4. - A██████████ P██████████, sola parte legittimata a contraddire al ricorso, è condannata alle spese del giudizio di cassazione, che sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara non dovute al creditore procedente le spese del processo esecutivo; condanna A██████████ P██████████ a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in 600,00 euro, 500,00 dei quali per onorari di avvocato, con l'aggiunta del rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il giorno 27 settembre 2007, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione.

Il presidente, relatore ed estensore, Paolo Vittoria.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi - 9 NOV. 2007

IL CANCELLIERE C1

Arnaldo Casano

*Arnaldo Casano*



*paolo vittoria*  
IL CANCELLIERE C1

Arnaldo Casano

*Arnaldo Casano*